

GESTIONE COMMISSARIALE

EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

Legge Regionale 28.6.2013, n. 15 "Disposizioni transitorie in materia di riordino delle province"

D.P.G.R. n. 90 del 2.7.2013

Allegato "A" alla
determinazione n. 343 /SA del 02.09.2013

CAPITOLATO

**PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL COMPLESSO
POLIVALENTE "CENTRO DI RACCOLTA DELLE MAESTRANZE IN ARRIVO"**

(C.I.G. 5305923A2A)

Procedura assoggettata all'art. 30 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163

INDICE

- ART. 1 - Oggetto dell'appalto
- ART. 2 - Finalità dell'affidamento
- ART. 3 – Partecipazione alla procedura di gara
- ART. 4 – Divieti ed Obblighi
- ART. 5 – Oneri e spese
- ART. 6 – Tariffe (prezzi al pubblico)
- ART. 7 – Regime dei beni immobili dati in concessione
- ART. 8 – Rispetto dei Programmi e progetti
- ART. 9 – Obblighi specifici delle parti
- ART. 10 – Obblighi del personale addetto al servizio
- ART. 11 – Controlli
- ART. 12– Responsabilità
- ART. 13 – Obblighi assicurativi e previdenziali della ditta aggiudicataria
- ART. 14 – Modalità di corresponsione alla Provincia di Carbonia Iglesias del cannone annuo offerto
- ART. 15 – Autorizzazioni alla gestione
- ART. 16 – Doveri del concessionario nell'esercizio dell'attività
- ART. 17 – Promozione delle finalità ricettive e culturali
- ART. 18 – Obblighi di gestione
- ART. 19 – Cessazione del rapporto concessorio
- ART. 20 – Violazione degli obblighi
- ART. 21 – Clausola risolutiva espressa
- ART. 22 – Tributi, imposte e tasse
- ART. 23 – Cessione del contratto e sub - appalti
- ART. 24 – Modifiche della ragione sociale
- ART. 25 – Tracciabilità dei flussi finanziari
- ART. 26 – Stipula del contratto
- ART. 27 – Garanzie e cauzioni – cauzione definitiva
- ART. 28 – Risoluzione, recesso e regime sanzionatorio
- ART. 29 – Provvedimento di cessazione
- ART. 30 – Richiami alle leggi e regolamenti
- ART. 31 – Controversie e Foro competente
- ART. 32 – Allegati

Art. 1 Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto la gestione della seguente struttura: "Centro di raccolta delle maestranze in arrivo", ubicato in Carbonia (CI) della Piazza Repubblica (si veda il progetto e i documenti tecnici allegati al presente Capitolato).

L'immobile viene dato in Concessione per essere destinato ad attività ricettive e culturali in forma di Ostello. È esclusa ogni altra destinazione.

Il Concessionario potrà utilizzare gli spazi disponibili nell'immobile e l'area di pertinenza per attività annesse e strumentali a quelle principali senza, tuttavia, modificare in modo alcuno la destinazione d'uso. A titolo prettamente indicativo potranno essere realizzati, presso la struttura, eventi culturali, mostre, incontri e similari.

Punto 2 – Finalità dell’Affidamento

La gestione è prioritariamente finalizzata a consentire l'utilizzo dell'Ostello dietro il pagamento di un prezzo, salvo i casi in cui la fruizione non debba essere gratuita.

Tutti i ricavi rivenienti dalla gestione competono al Concessionario.

Punto 3 – Partecipazione alla procedura di gara

La documentazione necessaria per partecipare alla gara deve essere prodotta dagli interessati nei termini e nei modi meglio specificati nel Disciplinare di Gara.

Punto 4 – Divieti ed obblighi

Per tutta la durata della Concessione e, comunque, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente concedente, sono vietate:

- a) la subconcessione, sia totale che parziale;
- b) la locazione, sia totale che parziale.

Per tutta la durata della Concessione, è, altresì, vietata la cessione del Contratto di Concessione, sia totale che parziale.

Al Concessionario è fatto divieto di eseguire o, comunque, di procedere a modifiche dell'immobile senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente concedente.

In particolare, il Concessionario assume i seguenti obblighi:

- acquisizione delle autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie all'espletamento dell'attività

(N.B. si precisa fin da ora che la struttura non è in possesso di alcuna autorizzazione o nulla osta necessario allo svolgimento dell'attività ricettiva e di somministrazione);

- regolare l'apertura, la chiusura, la pulizia e la custodia dell'immobile;
- espletare adeguatamente i compiti relativi ai servizi alberghieri, di ristorazione e per altre attività esercitate;
- vigilanza, assistenza ed adempimenti igienico-sanitari e di prevenzione incendi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia, relativamente al tipo di immobile ed alle attività ivi esercitate;
- ordinaria e straordinaria manutenzione dell'immobile, d'intesa con i competenti organi dell'Ente concedente e sulla base dell'Elenco dei lavori predisposto dall'Ufficio competente;
- ordinaria manutenzione delle attrezzature, degli arredi, degli accessori e di quant'altro in dotazione.
- fornire e retribuire il personale qualificato – ed in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative in relazione alle mansioni cui è adibito – necessario alla gestione, alla manutenzione ed alla conduzione dell'immobile nonché, in generale, al corretto funzionamento dello stesso;
- provvedere all'assicurazione antinfortunistica degli addetti ed R.C.T. degli utenti;
- stipulare – e produrre prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione – con primaria Compagnia assicurativa una polizza, avente validità per tutta la durata della Concessione, che copra i danni causati all'immobile dal Concessionario e/o dal suo personale e/o da terzi con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero);
- stipulare – e produrre prima della sottoscrizione del Contratto di Concessione – con primaria Compagnia assicurativa una polizza, avente validità per tutta la durata della Concessione, che copra i danni causati all'immobile da incendio e/o da scoppio comunque e da chiunque provocati con un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero);
- comunicare tempestivamente ogni eventuale incidente alle Autorità competenti.

Punto 5 – Oneri e spese

Senza alcun onere finanziario per l'Ente concedente, sono a totale carico del Concessionario, oltre ad ogni spesa annessa e connessa alla gestione (comprese quelle per l'acquisto di materiali e delle attrezzature occorrenti):

- tutte le spese relative a tasse, imposte, tributi, registrazioni ed, in generale, tutti gli oneri comunque derivanti dalla Concessione dell'impianto;
- le spese per l'allaccio di tutte le utenze e quelle relative al consumo di acqua, gas, gasolio, energia elettrica, etc..
- tutte le spese necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni e nulla osta amministrativi per lo svolgimento dell'attività ricettiva nonché le spese necessarie per eventuali adeguamenti strutturali;

All'Ente concedente resta riservata la facoltà di utilizzo esclusivo dell'immobile per giorni 10 (dieci) di ogni anno solare, non tutti in una sola volta e da concordare con il Concessionario – cui spetterà il rimborso delle spese vive sostenute (energia elettrica, acqua, gas, etc.) – almeno un mese prima delle attività che si andranno a svolgere.

Punto 6 - Tariffe

Il Concessionario si impegna a stabilire delle tariffe massime, da concordare con l'Ente concedente sulla

base:

- a) di quelle correntemente praticate dall'Associazione di categoria;
- b) della media di quelle correntemente praticate - per immobili analoghi – nei Comuni vicini;
- c) degli effettivi costi di gestione.

Il Concessionario ha comunque la facoltà di applicare tariffe più basse.

Punto 7 - Regime dei beni immobili dati in concessione

Tutti i beni immobili dati in concessione, appartengono alla Provincia di Carbonia Iglesias e sono soggetti al regime giuridico di cui agli articoli 823 e 824 del Codice Civile.

Gli utilizzi di tali immobili sono vincolati a quelli previsti nel presente bando.

Non potranno essere utilizzati i beni immobili per usi non previsti, pena una sanzione pecuniaria nel caso di usi limitati nel tempo, e della rescissione del contratto nel caso di usi con durata continuativa per il periodo pari o superiore ad un mese.

I beni immobili dovranno essere utilizzati con la diligenza del buon padre di famiglia.

Tutto ciò che concerne la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e dei mobili e attrezzature in essi contenuti, nonché quegli interventi che si dovessero rendere necessari a causa della mancata effettuazione dei lavori di ordinaria manutenzione del bene oggetto di concessione, oltre a quanto necessario per il normale e decoroso funzionamento degli immobili affidati è a carico della ditta aggiudicataria.

La mancata diligenza nella gestione della struttura e/o nella sua manutenzione è oggetto di sanzione pecuniaria e nel caso in cui si rechi un danno grave all'immobile, comporta oltre alla rimessa in pristino, la rescissione del contratto.

E' fatto espresso divieto di eseguire sui beni concessi, senza preventivo consenso scritto dell'Ente, migliorie e modifiche di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono acquisite di diritto al patrimonio dell'Ente proprietario, senza che il concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta però salvo il diritto dell'Ente di richiedere, ove lo creda, che il concessionario ripristini il bene a proprie spese. In caso di inadempimento vi provvederà direttamente l'Ente addebitando la spesa al concessionario.

Punto 8 - Rispetto dei programmi e dei progetti

Entro il 30 giugno di ogni anno la ditta aggiudicataria dovrà presentare, in formato cartaceo e su supporto informatico, apposita dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, il bilancio consuntivo della gestione conclusiva e il preventivo sull'attività di programma per l'anno corrente.

Punto 9 - Obblighi specifici delle parti

L'Ente si impegna alla consegna degli immobili provvisti della agibilità per l'espletamento delle attività previste.

Rimangono completamente a carico della ditta aggiudicataria:

- l'attivazione delle licenze commerciali e di tutte le altre autorizzazioni e permessi necessari;
- le spese per l'eventuale adeguamento della struttura alle normative vigenti per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie;
- le spese inerenti la regolarizzazione e il trasferimento di intestazione dei contratti, già esistenti, per la fornitura di acqua, energia elettrica, telefono, gas e ogni altra utenza (es. wi-fi) e l'attivazione di nuovi contatti;
- il pagamento di tutte le spese gestionali relative agli immobili ed alle attività connesse (imposte e tasse sulle licenze, spazzatura, depurazione, acquedotto, telefono, gas, riscaldamento, elettricità, ecc.);
- le assicurazioni necessarie ed attinenti i beni concessi e le relative attività;
- gli eventuali interventi che si rendessero necessari per l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature alle normative di legge per tutta la durata della concessione;
- tutti i costi da sostenere per una corretta gestione delle persone che usufruiscono dei servizi e dei beni in concessione
- tutto quanto non previsto ma necessario all'espletamento delle attività.

Punto 10 - Obblighi del personale addetto al servizio

Il personale impiegato dovrà essere al corrente delle modalità di espletamento dei vari servizi, dovrà inoltre essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare e della normativa relativa. Il personale suddetto dovrà essere riconoscibile attraverso una divisa ed un cartellino indicante le generalità. La ditta aggiudicataria deve incaricare del servizio, persone in grado di mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori del territorio. E' facoltà dell'Ente chiedere alla ditta aggiudicataria di allontanare i dipendenti che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza ed abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di dimostrare la presenza dei propri operatori nelle fasce orarie stabilite.

Punto 11 - Controlli

La Provincia si riserva la facoltà di controllare, anche mediante ispezioni da effettuarsi con i propri addetti e, se del caso, senza preavviso, l'osservanza da parte della ditta aggiudicataria di tutti gli obblighi indicati

nel presente Capitolato.

Punto 12 - Responsabilità

Tutte le responsabilità civili e penali riguardante la gestione e le attività connesse rimangono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre provvedere a stipulare, con primarie compagnie, polizze assicurative:

- contro danni da incendio delle strutture oggetto della concessione, siano essi di origine fortuita, dolosa, colposa o per cause meteorologiche e provocati sia dal personale della ditta aggiudicataria che da terzi. Il valore dei singoli fabbricati in polizza sarà quello di ricostruzione a nuovo. Saranno oggetto di assicurazione, oltre che i fabbricati, anche i beni mobili di proprietà della Provincia risultanti dal verbale di consegna.
- Per la responsabilità civile verso terzi per danni derivanti da tutte le attività svolte.

Tutti gli oneri e gli obblighi previdenziali ed assicurativi inerenti l'attività concessa in appalto, rimangono ad esclusivo e totale carico della ditta aggiudicataria.

Gli esemplari delle polizze, unitamente alle ricevute di pagamento dei premi annuali, dovranno essere depositati presso il competente ufficio dell'Ente entro 15 gg. dall'avvenuto pagamento del premio. Nella polizza a garanzia dei danni al fabbricato dovrà espressamente prevedersi la seguente dicitura "gli indennizzi che la società assicuratrice dovrà liquidare per danni agli immobili in rapporto al valore degli stessi, dovranno essere versati sul conto della Provincia dietro rilascio di ordine di incasso da parte della medesima".

Nel caso in cui la compagnia assicuratrice non risarcisca totalmente o parzialmente i danni, il concessionario resta l'unico responsabile, declinando l'Ente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Resta comunque inteso che la Ditta stessa esonera completamente la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze.

Punto 13 - Obblighi assicurativi e previdenziali della ditta aggiudicataria

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di iscrivere presso i pubblici istituti di previdenza ed assistenza, il personale dipendente operativo presso la struttura oggetto del presente capitolato e di ottemperare a tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza dei lavoratori con particolare riguardo ai contenuti del D. Lgs. 80/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Punto 14 - Modalità di corresponsione alla Provincia di Carbonia Iglesias del canone annuo offerto

Il canone dovuto, derivante dall'offerta fornita dal soggetto aggiudicatario, sarà versato in una sola rata annuale per il pagamento del periodo di assegnazione secondo quanto indicato nel contratto di concessione.

Punto 15 - Autorizzazioni alla gestione

L'Ente concedente, per il periodo di vigenza della Concessione, rilascerà al Concessionario – sempre che questi ne abbia i requisiti di Legge – ogni autorizzazione necessaria alla gestione.

La gestione non potrà essere:

- sospesa, neanche temporaneamente, fatti salvi i soli casi di forza maggiore adeguatamente documentati e le previsioni di cui all'articolo seguente;
- abbandonata in alcun caso.

La mancata gestione della struttura, la sua interruzione per un periodo superiore ai 3 (tre) mesi comporterà la rescissione del contratto e l'acquisizione, in capo alla Provincia, dell'immobile con tutto il suo contenuto. Nessun rimborso sarà riconosciuto per le manutenzioni eseguite, gli arredi o ad altro titolo.

Punto 16 – Doveri del Concessionario nell'esercizio dell'attività

Per tutta la durata del Contratto di Concessione, il Concessionario dovrà:

- mantenere in attività l'immobile ed assicurare tutti i servizi – ed, in particolare, quelli prima descritti – connessi all'esercizio dello stesso;
- garantire l'apertura dell'immobile per l'intero anno, fatta eccezione soltanto per i periodi di chiusura dovuti ai soli casi di forza maggiore adeguatamente documentati;
- il concessionario potrà concordare con il concedente la chiusura, per max 120 giorni dell'anno solare, in concomitanza ai periodi di minore afflusso.

Il Concessionario ha la facoltà di tenere chiuso l'immobile per un giorno alla settimana ma con adeguato preavviso. Qualora fosse necessario procedere alla chiusura dell'immobile per cause di forza maggiore legate all'effettuazione di interventi di manutenzione ordinaria dello stesso, il Concessionario dovrà informarne l'Ente concedente con adeguato preavviso ed indicandone dettagliatamente le cause. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile i relativi periodi di chiusura dovranno essere preventivamente concordati con l'Ente concedente.

Punto 17 – Promozione delle finalità ricettive e culturali

I competenti organi dell'Ente concedente, previa intesa con il Concessionario, possono stabilire condizioni di accesso favorevoli per gli studenti che svolgono attività scolastiche promosse dalle scuole locali.

Il Concessionario si impegna a garantire l'apertura e il funzionamento dell'immobile per le attività che l'Ente concedente avesse in animo di effettuare.

Il Concessionario si impegna inoltre a promuovere tutte le attività che possono essere effettuate nell'immobile da parte delle Associazioni locali, al fine di soddisfarne le esigenze di utilizzo.

Tutti i ricavi derivanti da tali attività competono al Concessionario.

Punto 18 – Obblighi di Gestione

Nessuna responsabilità potrà essere ascritta all'Ente concedente in ordine alla gestione tecnica, economica, amministrativa, fiscale e contabile condotta dal Concessionario che, per ogni aspetto e conseguenza, se ne farà completo ed esclusivo carico restandone il solo responsabile.

Il Concessionario dovrà osservare pienamente tutte le Leggi, norme e regolamenti vigenti in materia di igiene, di sanità, di sicurezza, di sorveglianza e di funzionalità dell'immobile così come, peraltro, dovrà munirsi di qualsivoglia autorizzazione, nulla osta e quant'altro occorrente e/o necessario per l'apertura ed l'esercizio dell'immobile, restando il solo responsabile di eventuali inadempienze.

L'Ente concedente potrà verificare d'ufficio i documenti, i registri, la corrispondenza e ogni altro elemento utile alla verifica della corretta gestione.

Punto 19 – Cessazione del rapporto concessorio

Nei casi di cessazione del rapporto, ivi compresi quelli di decadenza o di risoluzione:

- il Concessionario dovrà restituire l'immobile, le attrezzature ed ogni altro accessorio relativo nello stato derivante dal normale deperimento d'uso compresi gli arredi;
- nulla sarà dovuto al Concessionario da parte dell'Ente concedente per i lavori eseguiti secondo le previsioni del Progetto preliminare prodotto in sede di gara;
- eventuali altri lavori e/o migliorie effettuate dal Concessionario saranno acquisiti gratuitamente dall'Ente concedente, salvo diversa pattuizione.

Punto 20 – Violazione degli obblighi

La violazione da parte del Concessionario degli obblighi da lui assunti causerà la risoluzione di diritto del Contratto di Concessione in danno del Concessionario, con ogni conseguenza a suo carico in ordine ai danni conseguentemente provocati all'Ente concedente.

L'Ente concedente potrà invocare la risoluzione del Contratto di Concessione, con effetto immediato, mediante comunicazione inoltrata al Concessionario con raccomandata postale a.r. e senza altra formalità. In particolare, costituiranno causa di risoluzione di diritto del Contratto di Concessione per fatto del Concessionario:

- il mancato rispetto del Contratto di Concessione;
- la destinazione dell'immobile ad usi diversi da quelli consentiti dal Contratto di Concessione o da atti autorizzativi;
- la subconcessione, sia totale che parziale;
- la locazione, sia totale che parziale;
- la cessione del Contratto di Concessione, sia totale che parziale;
- la chiusura dell'immobile al di fuori delle fattispecie stabilite;
- la mancata stipula delle polizze assicurative previste;

- le ripetute violazioni, constatate dalle Autorità competenti, alla vigente normativa riguardante l'utilizzo di personale qualificato per il tipo di attività ed il relativo trattamento economico, previdenziale, assistenziale ed assicurativo;
- le ripetute violazioni, constatate dalle Autorità competenti, alla vigente normativa in materia di igiene, di sanità e di sicurezza sul lavoro;
- il mancato ottenimento di autorizzazioni, di nulla osta e di quant'altro occorrente e/o necessario per l'apertura ed l'esercizio dell'immobile;
- la mancata tempestiva segnalazione all'Ente concedente di qualsivoglia danno, guasto o disfunzione che dovesse verificarsi all'immobile.

Punto 21 - Clausola risolutiva espressa

In caso di violazione di quanto riportato nel contratto di gestione, l'Amministrazione provinciale procederà insindacabilmente alla revoca dell'affidamento ed alla risoluzione ipso iure del contratto.

In caso di revoca o di cessazione del rapporto o a seguito dell'ispezione, l'Amministrazione provinciale rilevato lo stato di fatto, addebiterà le spese per eventuali danni od omissioni all'affidataria prelevando le somme dalla fideiussione, riservandosi ulteriori atti.

Punto 22 - Tributi, imposte e tasse

Oltre a quanto già definito l'affidataria è tenuta a provvedere in proprio al pagamento di tutti i tributi presenti e futuri previsti da norme di legge e/o regolamenti dovuti per le attività svolte negli impianti oggetto del presente capitolato speciale d'appalto fatta eccezione soltanto per i tributi direttamente gravanti sul proprietario per la proprietà stessa.

Punto 23 - Cessione del contratto e sub - appalti

All'Affidataria è fatto espresso divieto di subappaltare e comunque di cedere a terzi in tutto o in parte lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, pena la risoluzione del medesimo ai sensi dell'art. 1456 del c.c.

Punto 24 - Modifiche della Ragione Sociale

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell'impresa affidataria sono prontamente comunicate alla Provincia.

La comunicazione è corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In particolare dall'atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente, in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell'impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Punto 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l'appaltatore (e gli eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici) deve utilizzare uno o più conti **correnti bancari o postali**, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SpA, **dedicati**, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti pubblici anche europei devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, sono eseguiti tramite il conto corrente dedicato di cui *supra*, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al precedente periodo.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

Ove per il pagamento di **spese estranee** ai lavori, **ai servizi** e alle forniture pubbliche sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, questi ultimi possono essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, la stazione appaltante, in relazione a ciascuna transazione da essa posta in essere, si obbliga a riportare in tutti gli strumenti di pagamento, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'AVCP e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Detti codici potranno essere inseriti nello spazio riservato alla causale.

L'appaltatore (e gli altri soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella filiera dell'appalto) si obbliga a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative all'appalto nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

L'appaltatore accetta fin da ora di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, come modificata dalla Legge 217/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Punto 26 - Stipula del contratto

L'Amministrazione procederà, a seguito dell'aggiudicazione definitiva della gara, ad affidare l'incarico, mediante stipula di un contratto in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata con il fornitore aggiudicatario. All'uopo si precisa che l'aggiudicatario ha l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione del contratto, entro e non oltre il termine comunicato dall'Ufficio Appalti e Contratti.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipula del contratto presso la sede della Provincia di Carbonia Iglesias sita in Carbonia, via Mazzini n. 39, nella data che verrà indicata dall'Ufficio Appalti e Contratti nella comunicazione scritta, con l'avvertenza che, in caso di mancata presentazione senza giusta causa, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione e all'affidamento del servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La Provincia di Carbonia Iglesias si riserva la facoltà di richiedere l'avvio del servizio anche nelle more della stipula del contratto.

Punto 27 – Garanzie e Cauzioni – Cauzione definitiva

L'aggiudicatario dovrà depositare una **cauzione definitiva** pari al 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione potrà essere presentata secondo le seguenti modalità:

1. comprovata tramite quietanza di versamento presso la Tesoreria della Provincia di Carbonia Iglesias (su uno dei conti che saranno indicati);
2. a mezzo di fidejussione bancaria oppure con polizza rilasciata da Imprese di Assicurazione regolarmente autorizzate.

All'uopo si precisa che, ai sensi dell'art. 75 comma 7 del d. lgs. 163/2006, l'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'aggiudicatario dovrà documentare il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti (presentare il certificato in originale o in copia conforme all'originale).

Ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D. Lgs. 163/2006, l'offerta dei concorrenti consorziati o raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti di eventuali subappaltatori e fornitori. Nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni

secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario. Per questi motivi *la polizza fideiussoria che il consorzio o il raggruppamento presenterà, dovrà recare quali "contraenti obbligati", oltre al consorzio o al capogruppo del raggruppamento, anche le cooperative consorziate o i mandanti del raggruppamento.*

La polizza dovrà essere compilata secondo lo schema tipo 1.2 del D.M. n. 123 del 12.03.2004 (G.U. n. 109 dell'11 maggio 2004).

Relativamente alla durata e allo svincolo della cauzione si applicheranno le disposizioni del D.M. n. 123 del 12.03.2004 che all'art. 2 del paragrafo "Schema tipo 1.2" recita testualmente:

«L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;

b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto».

Punto 28 - Risoluzione, recesso e regime sanzionatorio

Oltre che per scadenza naturale dei termini, il rapporto può cessare in uno dei seguenti casi:

a) quando la Provincia e l'affidataria, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso: l'affidataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

b) per sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'affidataria per causa ad essa non imputabile: l'affidataria ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;

c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività (la Provincia tratterrà la cauzione definitiva);

d) per formulazione da parte dell'Amministrazione provinciale di più di 2 diffide. La Provincia tratterrà la cauzione definitiva;

e) per gravi ragioni di pubblico interesse, qualora l'affidataria con il suo operato rechi danno al patrimonio provinciale, per gravi motivi di ordine igienico-sanitario, per problemi di sicurezza degli ospiti e dei lavoratori,

per l'uso improprio della struttura, per inadempienze contrattuali nei confronti dei propri dipendenti: la Provincia tratterrà la cauzione definitiva;

f) qualora nella gestione dell'Ostello si verificano situazioni contrarie all'ordine ed alla morale pubblica: la Provincia tratterrà la cauzione definitiva;

- g) per sopravvenute cause ostative in ordine ai requisiti soggettivi, morali e professionali dell'affidataria: la Provincia tratterrà la cauzione definitiva;
- h) per fallimento dell'affidataria, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresе;
- i) per ricorso alla subconcessione: la Provincia tratterrà la cauzione definitiva;
- j) per mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dalla Provincia per fatti connessi con l'esecuzione del contratto: la Provincia tratterrà la parte restante della cauzione;
- k) ove la Provincia, in qualunque momento dell'esecuzione, comunichi all'affidataria di voler sciogliere unilateralmente il contratto per comprovati motivi di pubblico interesse: l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- l) in tutti gli altri casi previsti dal presente capitolato speciale d'appalto o dalla normativa.

In ogni caso di cessazione del rapporto per causa imputabile all'affidataria, la Provincia si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Punto 29 – Provvedimento di cessazione

La cessazione anticipata del contratto viene disposta con atto dell'organo competente.

L' avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'affidataria con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al concessionario nel domicilio legale indicato in contratto, salve le disposizioni della legge 7/8/1990, n. 241.

Punto 30 – Richiami alle leggi e regolamenti

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato speciale d'appalto si fa espressamente riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Punto 31 - Controversie e Foro Competente

Per ogni controversia inerente sia alla fase della gara che a quella contrattuale, non componibili in sede di conciliazione bonaria, sarà competente l'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 244 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E' esclusa la competenza arbitrale. Per gli effetti del Contratto di Concessione, compresi quelli giudiziari, il Concessionario eleggerà domicilio presso l'immobile in questione, ubicato in Carbonia nella Piazza Repubblica.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CONCESSIONE PER LA GESTIONE DEL "CENTRO DI RACCOLTA DELLE MAESTRANZE IN ARRIVO"

Carbonia, 04.10.2013

II DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Congiu